



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALI  
DELL'ART. 7 - COMMA 6- D.LGS.165/01 E S.I.M.**

**Dr. Giammarco Mocci**



Tra l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi, Codice Fiscale n.02315520920, con Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Antonio Garau e il **Dr. Giammarco Mocci**, nato a Oristano il 18.04.1978 domiciliato a **[REDACTED]**, C.F. MCC GMR 78D1 8G113 C di seguito denominato Medico Specialista

**PREMESSO**

Che con deliberazione n. 2059 del 24 dicembre 2013 l' AOB ha conferito al Medico Specialista l'incarico di collaborazione libero professionale presso la S.C. di Gastroenterologia: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della collaborazione**

AOB conferisce al Medico Specialista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa. Tale incarico non costituisce in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

**Art. 2**

**Modalità di svolgimento dell'incarico**

Il Medico Specialista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento del Medico Specialista nell'organico AOB oltreché senza debito orario.

Il Medico Specialista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività con tempi/modi di svolgimento della prestazione coerenti con le esigenze dell'AOB.

Il Medico Specialista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile della AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

Il Medico Specialista trimestralmente redige regolare relazione sulle attività espletate.

### **Art. 3**

#### **Durata del contratto**

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio dal 10 gennaio 2014 e termine il giorno 31 Dicembre 2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato.

In ogni caso l'AOB si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione salvo preavviso scritto di almeno giorni 30 (trenta).

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Medico Specialista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

### **Art. 4**

#### **Obblighi/responsabilità**

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Medico Specialista mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

### **Art.5**

#### **Trattamento dati**

Per effetto della stipula del contratto il Medico Specialista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

**Art.6**

**Corrispettivi**

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito, un compenso annuo lordo fisso e invariabile di €. 36.000,00 da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

**Art. 7**

**Foro esclusivo**

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

**Art. 8**

**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

**Art. 9**

**Registrazione**

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Medico Specialista

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

IL MEDICO SPECIALISTA  
Dr. Gianmarco Mocci

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7, 8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

IL MEDICO SPECIALISTA  
Dr. Gianmarco Mocci